



POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2020/2021:

Riferimenti normativi:

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 e successive modifiche, con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 4/6/2019;
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di Giunta n. 4 del 29/07/2019, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del 29/7/2019 con la quale è stato approvato il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale 2018-2020;
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017;
- il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che all'articolo Articolo 67 comma 1 lettera b), prevede tra le forme delle sovvenzioni rimborsabili del Fondo Sociale Europeo, le tabelle standard di costi unitari;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/379 che ha definito alcune tabelle standard di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, compreso quelle per i servizi per la prima infanzia;
- la Deliberazione della G.R. n. 761 del 22/6/2020 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- la Deliberazione della G.R. n. 1019 del 5/8/2019;
- la Deliberazione della G.R. n. 533 del 21/4/2020.

Articolo 1

Finalità generali e specifiche

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell'anno accademico (educativo) 2020/2021 (settembre 2020-luglio 2021) l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo è quantificato in dieci mesi di frequenza dei bambini, articolabili diversamente durante l'anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).

L'investimento sulla prima infanzia infatti rappresenta per la Regione Toscana un'area di attenzione particolarmente importante che, coerentemente con quanto sostenuto dalla Raccomandazione della Commissione Europea “Investire nell'infanzia per rompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale” (2013/112/UE), si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per l'infanzia di qualità e di tipo universalistico. Inoltre, trattandosi di un avviso che vede quali beneficiari ultimi i nuclei familiari con minori, intende da un lato assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini, dall'altro assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro, così come stabilito nella raccomandazione (2008/867/CE) della Commissione sull'inclusione attiva.

Il presente avviso regionale rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi

I soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011.

L'esercizio associato è dimostrato laddove l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato gestisce tutti i procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia. In tal caso l'amministrazione tenuta alla presentazione della richiesta di contributi è l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato.

Tutti i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo dell'adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento formativo (art.60 del Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii.) ed hanno

altresì l'obbligo di provvedere in ogni caso ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto (art.90 del Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii. e art.19 del Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii.).

Articolo 3 Destinatari dei progetti

Destinatari dei progetti finanziati a valere con le risorse di cui al presente avviso sono i bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana.

Articolo 4 Contenuto dei progetti

L'avviso finanzia progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini di cui all'articolo 3 all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici (ivi compresi quelli comunali a gestione diretta e indiretta) e privati accreditati presenti in Toscana.

Tali progetti possono realizzarsi quindi anche attraverso il sostegno all'accoglienza nei servizi privati accreditati dei bambini, i cui genitori/tutori devono essere obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00. Al fine della realizzazione di quest'ultima attività:

- le amministrazioni beneficiarie dei contributi e le strutture educative accreditate sottoscrivono **obbligatoriamente una convenzione** per la gestione e rendicontazione dei contributi di cui al presente avviso; in assenza della sottoscrizione di tale convenzione i contributi di cui al presente avviso non possono essere riconosciuti;
- le amministrazioni beneficiarie dei contributi individuano i servizi accreditati a **mezzo di avviso pubblico per la manifestazione di interesse** all'adesione al progetto regionale, approvato obbligatoriamente a mezzo di specifica **determina dirigenziale**; tale obbligo sussiste anche qualora sul territorio di riferimento dell'amministrazione interessata non sussistano servizi accreditati attivi ovvero qualora sia presente anche un solo servizio accreditato; ove risulti che l'amministrazione abbia individuato i servizi interessati ad aderire al progetto regionale senza l'approvazione dell'avviso pubblico, si procederà alla revoca delle risorse destinate dall'amm.ne beneficiaria a tale attività;
- le amministrazioni comunali cancellano dalla lista di attesa quei bambini per i quali si è sostenuta l'accoglienza nei servizi privati;
- i servizi privati interessati all'adesione al progetto regionale si dichiarano disponibili obbligatoriamente a ricevere i controlli in loco da personale comunale, regionale o privato incaricato dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa.

Articolo 5 Applicazione dei costi standard unitari

In applicazione di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/379 e dalla deliberazione della G.R. n. 1019/2019, al fine del calcolo del contributo spettante per ciascun bambino frequentante il servizio si utilizzano i costi standard unitari (UCS).

L'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, è quantificato in € 3.709,00.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del numero dei bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di frequenza dei bambini.

Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da riconoscere è quantificato in dieci. In caso di frequenze inferiore a dieci mensilità il contributo viene ridotto proporzionalmente così come segue:

$$\text{Importo riconosciuto} = \frac{\text{mesi di frequenza}}{10} \times \text{€ 3.709,00}$$

L'UCS ed i criteri di cui sopra sono utilizzati anche in fase di predisposizione della scheda preventivo, nel progetto definitivo.

In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo (accademico) è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di frequenza dei bambini, articolabili diversamente durante l'anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).

Può essere previsto un numero di mensilità di frequenza inferiore a 10 esclusivamente nei casi di:

- a) maturazione dell'età utile per l'accesso ai servizi per la prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre;
- b) accesso ai servizi posticipato per svolgimento di attività di inserimento;
- c) avvio dell'attività del servizio in una data successiva ad ottobre.

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese; qualora il minore dovesse frequentare un numero inferiore di giorni nell'arco del mese di riferimento, il contributo che era stato fissato per l'utilizzo del posto può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico (con le modalità specificate all'articolo 14), delle quali i servizi convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite; le assenze per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di due mensilità, anche non continuative, per tutto l'anno educativo.

Articolo 6

Risorse disponibili e modalità di assegnazione

Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano a 13.633.340,63 euro, a valere sulle risorse del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di Investimento B.2 – Obiettivo Specifico B.2.1 – Azione B.2.1.2 - Attività B.2.1.2.A.

Eventuali risorse che si rendessero successivamente disponibili sul bilancio regionale, potranno essere destinate all'incremento di tale importo.

Tali risorse vengono ripartite tra le amministrazioni che hanno presentato il progetto preliminare mediante la seguente procedura:

- in prima fase si procede all'assegnazione di € 102.000,00, quale terza ed ultima delle tre quote di riserva in favore dell'Unione dei Comuni del Casentino, in esecuzione di quanto previsto dall'APQ finalizzato all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne ex Deliberazione della G.R. n.584 del 29-05-2017; si procederà inoltre all'assegnazione di una ulteriore riserva di € 150.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, esclusivamente qualora sia sottoscritto, entro la scadenza fissata all'articolo 7, lo specifico APQ finalizzato all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne e purchè tale amministrazione presenti specifica domanda; tali riserve sono vincolate alla presentazione della istanza e comunque al

rispetto di tutte le disposizioni e dei termini previsti dal presente avviso, ivi comprese quelle relative alle attività ammissibili; in particolare le risorse verranno assegnate ed erogate al solo soggetto incaricato dell'attuazione delle attività previste tale APQ;

- successivamente si provvede alla assegnazione di una quota pari a € 10.000 per ogni amministrazione insulare ovvero montana se individuata come tale nell'allegato B alla L.R. n. 68/2011, qualora abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti così come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili;

- successivamente si procede all'assegnazione di una quota pari a € 10.000 a titolo di premialità per ciascuna delle amministrazioni aderenti ad una gestione associata di cui all'articolo 4 del presente avviso (unioni di comuni ovvero gestione associata tramite convenzione); l'assegnazione di tale premialità è disposta interamente in favore dell'ente responsabile della gestione associata.

Assegnate preventivamente la riserva e le premialità di cui sopra la Regione Toscana assegna le risorse residue con i seguenti criteri:

- il 70% delle risorse residue proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini residenti in età 0-3 anni come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili; nel caso dell'esercizio associato di funzioni così come definito all'articolo 2 del presente avviso l'assegnazione delle risorse verrà disposta sulla base della consistenza numerica dei bambini in età 0-3 anni residenti nei territori facenti parte l'esercizio associato; l'assegnazione delle risorse verrà disposta in favore dell'ente responsabile del servizio associato segnalato in sede di presentazione del progetto preliminare;

- il 30% delle risorse residue proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini risultanti in lista di attesa nei servizi comunali rilevata in una data non antecedente al 29/7/2020; ai fini del calcolo della consistenza della lista di attesa nei servizi comunali non deve essere tenuto conto di quei posti che le amministrazioni comunali hanno già previsto di acquistare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati; il numero di tali posti dichiarato dalle amm.ni comunali in sede di presentazione dell'istanza, dovrà essere sottratto dalla consistenza della lista di attesa; **tale consistenza dovrà essere dichiarata in sede di presentazione del progetto preliminare nel modello di cui all'allegato B.**

Su tale importo teorico assegnato viene applicata altresì una riduzione a titolo di penalità pari al 50% , per le amministrazioni comunali che nell'a.e. 2020/2021 abbiano rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata nell'a.e. 2019/2020; tale penalità non si applica qualora tali amministrazioni comunali abbiano optato per l'a.e. 2020/2021 per altra gestione associata dei servizi per la prima infanzia così come definita all'articolo 2. Le economie risultanti dall'applicazione di tale penalità sono redistribuite tra le restanti amministrazioni comunali.

Le risorse assegnate a titolo di riserva e premialità di cui sopra possono essere cumulate.

Le risorse assegnate di cui al presente avviso concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal POR FESR nell'ambito delle azioni integrate con il POR FSE per lo sviluppo urbano sostenibile delle Aree Urbane. Le riserve e le premialità di cui al presente articolo rientrano nella cd. "premieria territoriale" di cui alla Deliberazione della G.R. n.308/2016.

Articolo 7

Progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all'avviso regionale e termini per la presentazione

Le amministrazioni interessate così come individuate all'articolo 2, al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, inviano al Settore Educazione e Istruzione il

progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all'avviso regionale di cui all'**allegato B sottoscritto digitalmente con allegata copia del documento di identità**.

Tale documento dovrà evidenziare l'obiettivo generale previsto del progetto e gli esiti della verifica sulla domanda e sull'offerta dei servizi presenti sul territorio.

Dovranno essere allegati:

- nel caso di esercizio associato di funzioni, l'atto convenzionale dal quale risulti tale modalità di gestione;
- la determinazione dirigenziale ove sia rilevata, laddove esistente, la consistenza numerica della lista di attesa nei servizi comunali con l'indicazione nominativa dei bambini presenti nella stessa; tale consistenza deve essere rilevata in una data non antecedente al 29/7/2020; ai fini del calcolo della consistenza della lista di attesa nei servizi comunali non deve essere tenuto conto di quei posti che le amministrazioni comunali hanno già previsto di acquistare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati;
- nel caso della riserva in favore dell'Unione dei Comuni del Casentino e dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, prevista dall'APQ finalizzato all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne ex Deliberazione della G.R. n. 584 del 29-05-2017 l'autorizzazione resa da tutti i soggetti interessati dall'attuazione di tale Accordo, all'assegnazione al solo soggetto incaricato dell'attuazione delle attività ivi previste.

Tale documentazione deve essere trasmessa alla Regione Toscana - Settore Educazione e Istruzione esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre il 1 agosto 2020 al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - AVVISO SOSTEGNO PRIMA INFANZIA a.e. 2020/2021.

Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.

Il Settore Educazione e istruzione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale il progetto preliminare non sarà ammesso a contributo.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione la Regione Toscana provvede all'assegnazione delle risorse, con le modalità indicate all'articolo 6.

La verifica e la valutazione dei progetti preliminare è effettuata da apposito nucleo interno.

Ad esito di tale istruttoria viene approvato un decreto dirigenziale con il quale si provvede all'assegnazione delle risorse regionali, individuando i progetti ammissibili ed eventualmente inammissibili.

Articolo 8

Presentazione del Progetto definitivo e requisiti minimi per la realizzazione

Le amministrazioni beneficiarie devono trasmettere esclusivamente via PEC entro e non oltre il 20 ottobre 2020, alla Regione Toscana - Settore Educazione e Istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it , riportando nell'oggetto gli stessi contenuti previsti all'articolo 7, la seguente documentazione:

- 1) il progetto definitivo con il modello di cui all'allegato C;
- 2) atto convenzionale con la Regione per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, di cui all'allegato D, compilato in ogni sua parte, con particolare riferimento all'articolo 3;
- 3) l'elenco dei nominativi dei destinatari del progetto, con il modello di cui all'allegato E (scheda preventivo), con informazioni relative al numero di mesi di frequenza dei bambini coerenti con l'importo previsto nel progetto definitivo;

- 4) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- 5) la documentazione utile ad evidenziare l'avvenuta attuazione delle strategie di comunicazione; la documentazione minima da trasmettere, munita obbligatoriamente dei loghi così come indicati in calce al presente avviso, è così composta:
 - Stampa a video della pagina web appositamente dedicata all'intervento oggetto del contributo regionale;
 - Copia della comunicazione trasmessa a mezzo posta ordinaria ovvero mail ai genitori/tutori dei destinatari dell'intervento oggetto del contributo regionale, unitamente al relativo indirizzario di invio, ovvero copia della comunicazione consegnata a mano presso la struttura ai genitori/tutori unitamente a registro/ricevuta che attesti l'avvenuta consegna;
 - la documentazione fotografica utile ad evidenziare l'apposizione, presso l'accesso del servizio frequentato dai bambini, di un manifesto con il modello di cui all'allegato H.

Gli allegati C, D e E devono essere sottoscritti digitalmente.

Nell'ipotesi di risorse destinate al sostegno della accoglienza nei servizi privati dovrà essere inoltre trasmessa altresì la determina dirigenziale di approvazione degli elenchi dei servizi che hanno manifestato l'interesse ad aderire al progetto regionale.

Il prospetto di cui all'allegato E, in formato scrivibile (ods, xls, etc.), deve essere inviato contestualmente anche per posta elettronica al seguente indirizzo:

progetto.conciliazione@regione.toscana.it.

Si precisa che con la presentazione del progetto definitivo il soggetto proponente autorizza in ogni caso l'amministrazione regionale all'erogazione dell'anticipo, per l'importo pari all'impegno assunto in favore della stessa per l'anno 2020.

Il Settore Educazione e Istruzione si riserva di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale i contributi saranno revocati.

La Regione Toscana provvede ad erogare l'anticipo delle risorse fino ad un massimo dell'impegno assunto per l'anno 2020.

In presenza di economie derivanti dal mancato utilizzo, totale o parziale, delle risorse da parte delle amministrazioni beneficiarie dei contributi, tali risorse verranno destinate all'utilizzo in futuri avvisi regionali.

Articolo 9 Giustificativi di spesa

Essendo la spesa riconosciuta sulla base delle Unità di Costi Standard legate al "numero di partecipanti con frequenza verificata" viene definito, nel modello di cui all'allegato F all'avviso, il registro mensile di presenza da utilizzarsi come documento obbligatorio al fine di verificare la frequenza ai servizi per la prima infanzia. **Tale documento dovrà essere scansionato ed inserito sul sistema Informativo FSE affinché in settore possa effettuare i controlli di propria competenza.**

Articolo 10 Controlli delle amministrazioni beneficiarie dei contributi nel caso di sostegno della accoglienza nei servizi privati

Nel caso di progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini nei servizi privati accreditati le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi dispongono **obbligatoriamente**:

- durante l'anno educativo **controlli in loco**, anche a campione, presso i servizi convenzionati interessati dall'attuazione del progetto per accertare la frequenza dei bambini ai servizi, ad

esito di quali viene predisposto un **verbale**; gli esiti di tali controlli indicati sull'allegato G saranno comunicati all'amministrazione regionale in sede di rendiconto finale;

- controlli sui registri di presenza dei bambini compilati con il modello di cui all'allegato F, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente avviso.

Il mancato esercizio di tali controlli da parte del soggetto beneficiario **costituisce motivo di revoca totale dei contributi**.

Articolo 11 Controlli in loco dell'amministrazione regionale

La Regione Toscana effettuerà controlli in loco ovvero on line nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso le amministrazioni beneficiarie dei contributi, nonché presso i servizi pubblici e privati per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso; tali controlli sono estesi ai servizi pubblici e privati per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini. Tali controlli sono resi da personale pubblico o privato appositamente incaricato. A seguito di tali controlli in loco, i cui esiti saranno riportati in apposito verbale, la Regione potrà:

- verificare il rispetto di quanto prescritto dal presente avviso e dalla Convenzione di cui all'allegato D;
- prescrivere l'effettuazione di adeguamenti entro un termine prefissato;
- provvedere alla revoca dei contributi.

Si precisa che la Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli in loco.

Articolo 12 Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere

La liquidazione delle risorse alle amministrazioni beneficiarie dei contributi da parte della Regione, fino ad un massimo del 90% delle risorse assegnate, avverrà, successivamente alla assegnazione dell'anticipo, sulla base di una unica scadenza trimestrale (31 marzo 2021), dietro:

- trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it della chiusura trimestrale lato Ente e della formale richiesta di rimborso così come generata tramite Sistema Informativo FSE sottoscritta digitalmente;
- corretto inserimento nel Sistema Informativo del FSE, delle scansioni dei registri di presenza di cui all'allegato F.

Le amministrazioni beneficiarie dei contributi si impegnano inoltre ad inviare, a mezzo pec, la **comunicazione relativa al termine delle attività progettuali** di cui all'allegato I.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - AVVISO SOSTEGNO PRIMA INFANZIA a.e. 2020/2021 – comunicazione Termine Attività progettuali.

Articolo 13 Variazioni in itinere del progetto

Sono ammissibili variazioni della scheda preventivo di cui all'allegato E purché preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale, che può concederle in casi eccezionali dietro richiesta adeguatamente motivata da trasmettere obbligatoriamente entro il 31 marzo 2021 pena la irricevibilità della stessa.

L'Amministrazione valuta la richiesta di modifica e procede, in caso positivo, alla approvazione di una nuova scheda preventivo.

Non possono essere modificate la tipologia di destinatari e le finalità generali del progetto.

Articolo 14 Rendicontazione finale

Le amministrazioni assegnatarie delle risorse devono consegnare a mano ovvero trasmettere esclusivamente via PEC entro e **non oltre il 6 novembre 2021** alla Regione Toscana – Settore Educazione e istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - AVVISO SOSTEGNO PRIMA INFANZIA a.e. 2020/2021 – Rendiconto finale.

La **relazione finale** di sintesi, ove si dovrà dar conto:

- della frequenza dei bambini nei servizi;
- delle modalità di **realizzazione del piano di comunicazione** presentato in sede di istanza iniziale;
- nel caso di **sostegno della accoglienza nei servizi privati** dell'avvenuta **riduzione della lista di attesa**, laddove presente.

Dovranno essere inoltre allegati:

- la scheda consuntivo utilizzando il modello di cui all'**allegato E** firmato digitalmente aggiornato con l'indicazione dei mesi di frequenza effettivi dei soli destinatari del progetto; lo stesso modello dovrà essere inviato anche in formato scrivibile (ods, xml, etc.);
- chiusure trimestrali così come generate dal Sistema Informativo del FSE, validate dal Settore regionale competente e sottoscritte digitalmente;
- **rendiconto** così come generato tramite Sistema Informativo FSE sottoscritto digitalmente;
- comunicazione relativa al termine delle attività progettuali, di cui all'art. 13 qualora non precedentemente inviata;
- la determina dirigenziale di individuazione dei bambini dei quali il progetto sostiene l'accoglienza.

E' fatto obbligo di scansionare e di rendere disponibili sul sistema informativo FSE i registri presenza dei bambini di cui all'allegato F, se non inseriti precedentemente; nel caso di assenze per malattia di cui all'articolo 3 dovrà essere allegata specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati ove si indichi il periodo di assenza, accompagnata dalle copie del certificato rilasciato dal medico e del documento di identità del sottoscrittore.

Nel solo caso di sostegno alla accoglienza nei servizi privati dovranno essere inviate inoltre:

- copia delle **convenzioni** sottoscritte con le strutture educative interessate dal progetto regionale;
- gli **allegati G**, ove risultino gli esiti dei controlli di cui all'art. 10.

Le amministrazioni beneficiarie dei contributi sono tenute altresì ad inserire nel Sistema Informativo i **dati anagrafici dei destinatari** dei progetti.

Ad esito dell'istruttoria della documentazione a rendiconto e all'inserimento nel Sistema Informativo della documentazione di cui sopra, la Regione provvede al saldo del contributo assegnato.

La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sulle singole amministrazioni beneficiarie, anche ai sensi di quanto previsto dal dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

La mancata osservanza dei termini da parte delle amministrazioni beneficiarie o dei servizi convenzionati comporta la non erogazione delle risorse assegnate, fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

La Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi nei seguenti casi:

- a) revoca totale in caso di mancato avvio dell'attività prevista dal progetto;
- b) revoca totale in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli sulle attività da parte dell'amministrazione regionale;
- c) revoca totale o parziale in caso di omessa o insufficiente o ritardata trasmissione delle integrazioni richieste dall'amministrazione regionale, senza che precedentemente sia stata formalizzata la richiesta di proroga;
- d) revoca totale o parziale ove risulti che l'amministrazione abbia individuato i servizi per i quali sostiene la accoglienza dei bambini senza l'approvazione dell'avviso pubblico finalizzato a tale attività
- e) revoca totale ove risulti che l'amministrazione beneficiaria non abbia inviato la rendicontazione finale.

In sede di rendiconto finale il Settore regionale competente potrà richiedere alle amministrazioni beneficiarie dei contributi la trasmissione del rendiconto finale, ovvero di fornire chiarimenti o integrazioni a mezzo di specifica richiesta; in caso di omessa o insufficiente risposta potrà essere trasmesso un sollecito definitivo stabilendo un termine perentorio per la risposta. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta o motivata richiesta di proroga con indicazione della data entro la quale si intende provvedere, e comunque non oltre l'eventuale ulteriore termine accordato, il Settore regionale competente procederà alla revoca parziale o totale dei contributi in ragione della gravità dell'inadempimento.

Ulteriori indicazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione potranno essere fornite alle amministrazioni beneficiarie dal Settore regionale competente.

La documentazione relativa al rendiconto finale dovrà essere conservata dal beneficiario agli atti del proprio ufficio fino al termine di 10 anni dall'emissione dei giustificativi di spesa.

Avverso il presente avviso ed i relativi provvedimenti di assegnazione e revoca dei contributi è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria amministrativa competente per legge nei relativi termini.

Articolo 15 Attività a distanza

Qualora l'emergenza epidemiologica induca una ulteriore sospensione delle attività dei servizi per la prima infanzia, anche per l'anno educativo 2020/2021 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della G.R. n. 533/2020.

Articolo 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente del Settore Educazione e istruzione.

Articolo 17 Tutela della privacy

La Regione e i Comuni - rispettivamente parti del presente Avviso - ciascuno nell'ambito del presente Avviso per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso, nel rispetto

di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

A tal fine si precisa quanto segue:

– i Comuni che raccolgono i dati personali degli interessati per le finalità del presente Avviso sono tenuti a dare adeguata informativa agli stessi, specificando nella stessa che i loro dati personali saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art 4 ter Legge regionale n. 32/2002);

– i dati personali forniti tra le parti per le finalità del presente Avviso sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;

– ciascuna parte, in qualità di titolare, provvede ad individuare il proprio personale da istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali;

– ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Avviso;

– ciascuna parte riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale - Piazza duomo 10 - 50122 Firenze.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Educazione e istruzione per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, facendo riferimento al Regolamento Generale della Protezione Dati; del D. Lgs. 101/2018 e al GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 18 Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it e sul sito www.giovanisi.it.

Per informazioni relative al presente avviso inviare una mail a:

progetto.conciliazione@regione.toscana.it